

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 14 febbraio 2006 - Deliberazione N. 129 - Area Generale di Coordinamento N. 7 - Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo - **L. n. 311/04 art. 1 co. 99 - Atto di indirizzo.**

PREMESSO

CHE la L.R. n. 5 del 12/3/1988 "Integrazione legge regionale 16 marzo 1974, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni concernente: prima normativa sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente della Regione Campania" all'art.1 prevede che: "Al personale regionale che debba essere collocato a riposo per raggiunti limiti d'età e non abbia raggiunto il numero di anni di servizio richiesto per ottenere il minimo della pensione è consentito, a domanda, rimanere in servizio, anche oltre il sessantacinquesimo anno di età, per il periodo strettamente necessario per raggiungere i limiti per il conseguimento del diritto al trattamento minimo di quiescenza e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni";

CHE la Corte costituzionale con sentenze n. 444 del 1990 e n. 282 del 1991 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune norme statali nella parte in cui non consentono al personale ivi contemplato, che al raggiungimento del limite d'età per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento di tale anzianità minima, e comunque non oltre il 70° anno di età;

CHE l'art. 1 quater del d.l. n. 136/04, convertito in legge n. 186/04, prevede che: "E' inoltre data facoltà ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001.....omissis.....di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedenteomissis..... I periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facoltà di cui al secondo, terzo e quarto periodo del presente comma non danno luogo alla corresponsione di alcuna ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del pensionamento né al pagamento dei contributi pensionistici e non rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico";

CHE l'art. 1 co. 99 della l. n. 311/2004, ai fini del contenimento della spesa, prevede che: "Anche al trattenimento in servizio di cui all'art.1 quater del decreto-legge n. 136/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186/2004 si applicano le disposizioni in materia di assunzioni di cui ai commi da 93 a 97" relative al blocco delle nuove assunzioni e che, pertanto, il mantenimento in servizio di un dipendente che abbia compiuto il 67° anno di età ai fini degli obiettivi di risparmio della spesa pubblica è equiparato ad una nuova assunzione;

CHE ai sensi del D.Lgs. n.165/01 è compito dell'organo politico esercitare le funzioni di indirizzo politico-amministrativo definendo gli obiettivi da realizzare;

CHE è intenzione di questa Amministrazione adottare tutte le misure idonee a favorire l'occupazione giovanile;

DATO atto che di detto provvedimento viene data la preventiva informazione alle OO.SS.;

Propone e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Le premesse in narrativa si intendono qui integralmente riportate:

1. di stabilire che saranno trattenuti in servizio per il periodo strettamente necessario per raggiungere il conseguimento del diritto al trattamento minimo di quiescenza i dipendenti regionali che abbiano compiuto i 67 anni di età e nei limiti dei 70 anni di età, ai sensi della L.R. n.5/88;

2. di prevedere che al fine di favorire l'occupazione giovanile ed in presenza del "blocco delle assunzioni" di cui alla legge n. 311/2004 l'Amministrazione regionale non eserciterà la facoltà, prevista dall'art.1 quater del d.l n. 136/2004 convertito in l. n. 186/2004, di trattenere in servizio i dipendenti regionali che abbiano raggiunto il 67° anno di età e che abbiano conseguito il diritto al trattamento minimo di quiescenza;

3. di inviare il presente provvedimento all'AGC 07 AA.GG. Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo, e al Settore BURC per gli adempimenti di conseguenza.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino